

**Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007  
— Sison/Consiglio**

(Causa T-47/03) <sup>(1)</sup>

*(Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte nei confronti di determinate persone ed entità finalizzate alla lotta contro il terrorismo — Congelamento dei fondi — Competenza della Comunità — Ricorso d'annullamento — Diritti della difesa — Motivazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Ricorso per risarcimento)*

(2007/C 199/49)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Sison (Utrecht, Paesi Bassi) (Rappresentanti: J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gurses e T. Olsson, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (Utrecht); Luis G. Jalandoni (Utrecht); Fidel V. Agcaoili (Utrecht); Maria Consuelo K. Ledesma (Utrecht); (Rappresentante: B. Tomlow, avocat).

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: H. Sevenster, agente) e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente R. Caudwell, poi C. Gibbs, agenti, assistiti da S. Moore, barri-ster).

**Oggetto della causa**

Per un verso, una domanda di parziale annullamento della decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85) e, per altro verso, una domanda di risarcimento.

**Dispositivo della sentenza**

1) La decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE è annullata per la parte riguardante il ricorrente.

2) La domanda di risarcimento è respinta.

3) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedi-

mento d'urgenza, nonché le spese del Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines, dei sigg.ri. Luis G. Jalandoni e Fidel V. Agcaoili e della sig.ra Maria Consuelo K. Ledesma.

4) Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007  
— Fédération des industries condimentaires de France e a./  
Commissione**

(Causa T-90/03) <sup>(1)</sup>

*(Responsabilità extracontrattuale — Incompatibilità del divieto comunitario di importare carni contenenti sostanze ad azione ormonica con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di una sovrattassa sull'importazione di prodotti di origine comunitaria ai sensi di un'autorizzazione dell'OMC — Archiviazione da parte della Commissione di un procedimento di esame di ostacoli agli scambi — Ricorso per risarcimento danni del gruppo di esportatori comunitari colpiti dalla sovrattassa)*

(2007/C 199/50)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Fédération des industries condimentaires de France e a. (FICF) (Parigi, Francia); Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort (Millau, Francia); Comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne (Cerafel) (Morlaix, Francia); e Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) (Parigi, France) (rappresentanti: inizialmente M. Jacquot e O. Prost, quindi O. Prost, K. Lentz, E. Berthelot e M. Bauduin, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Kuijper, C. Brown e G. Boudot, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente E. Braquehais Conesa, quindi J. Rodriguez Cárcamo, agenti)